POLITICA DEI TRASPORTI

A. TRASPORTI SU STRADA

1 31991 L 0439: Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1), modificata da:

– 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

– 31994 L 0072: Direttiva 94/72/CE del Consiglio, del 19.12.1994 (GU L 337 del 24.12.1994, pag. 86),

– 31996 L 0047: Direttiva 96/47/CE del Consiglio, del 23.7.1996 (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 1),

– 31997 L 0026: Direttiva 97/26/CE del Consiglio, del 2.6.1997 (GU L 150 del 7.6.1997, pag. 41),

– 32000 L 0056: Direttiva 2000/56/CE della Commissione, del 14.9.2000 (GU L 237 del 21.9.2000, pag. 45),

– 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

– 32003 L 0059: Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15.7.2003 (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4),

– 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

a) All'allegato I, punto 2, il terzo trattino dopo le parole "pagina 1: contiene:" è sostituito dal seguente:

"– la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, come indicato in appresso:

B: Belgio

BG: Bulgaria

CZ: Repubblica ceca

DK: Danimarca

D: Germania

EST: Estonia

GR: Grecia

E: Spagna

F: Francia

IRL: Irlanda

I: Italia

CY: Cipro

LV: Lettonia

LT: Lituania

L: Lussemburgo

H: Ungheria

M: Malta

NL: Paesi Bassi

A: Austria

PL: Polonia

P: Portogallo

RO: Romania

SLO: Slovenia

SK: Slovacchia

FIN: Finlandia

S: Svezia

UK: Regno Unito".

b) All'allegato I, punto 3, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

"Lo Stato membro che desideri redigere tali scritte in una lingua nazionale diversa dalle lingue seguenti (bulgaro, spagnolo, ceco, danese, tedesco, estone, greco, inglese, francese, italiano, lettone, lituano, ungherese, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, finlandese o svedese) redigerà una versione bilingue della patente utilizzando una delle suddette lingue, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato."

c) All'allegato I bis, punto 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) "il segno distintivo dello Stato membro che rilascia la patente, stampato in negativo in un rettangolo azzurro e circondato da dodici stelle gialle; i segni distintivi sono i seguenti:

B: Belgio

BG: Bulgaria

CZ: Repubblica ceca

DK: Danimarca

D: Germania

EST: Estonia

GR: Grecia

E: Spagna

F: Francia

IRL: Irlanda

I: Italia

CY: Cipro

LV: Lettonia

LT: Lituania

L: Lussemburgo

H: Ungheria

M: Malta

NL: Paesi Bassi

A: Austria

PL: Polonia

P: Portogallo

RO: Romania

SLO: Slovenia

SK: Slovacchia

FIN: Finlandia

S: Svezia

UK: Regno Unito".

d) All'allegato I bis, punto 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) la dicitura "modello delle Comunità europee" nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura "patente di guida" nelle altre lingue della Comunità, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:

Свидетелство за управление на МПС

Permiso de Conducción

Řidičský průkaz

Kørekort

Führerschein

Juhiluba

Άδεια Οδήγησης

Driving Licence

Permis de conduire

Ceadúnas Tiomána

Patente di guida

Vadītāja apliecība

Vairuotojo pažymėjimas

Vezetői engedély

Liċenzja tas-Sewqan

Rijbewijs

Prawo Jazdy

Carta de Condução

Permis de conducere

Vodičský preukaz

Vozniško dovoljenje

Ajokortti

Körkort";

e) All'allegato I bis, punto 2, la lettera b) dopo le parole "pagina 2: contiene:" è sostituita dalla seguente:

"Lo Stato membro che desideri redigere le scritte in una lingua nazionale diversa dalle lingue seguenti (bulgaro, spagnolo, ceco, danese, tedesco, estone, greco, inglese, francese, italiano, lettone, lituano, ungherese, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, finlandese o svedese) redigerà una versione bilingue della patente utilizzando una delle suddette lingue, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.".

2 31992 L 0106: Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38), modificata da:

– 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

– 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

All'articolo 6, paragrafo 3, si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:

"– Bulgaria:

данък върху превозните средства;"

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:

"– Romania:

Taxa asupra mijloacelor de transport;".

3 31996 L 0026: Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1), modificata da ultimo da:

– 31998 L 0076: Direttiva 98/76/CE del Consiglio, dell'1.10.1998 (GU L 277 del 14.10.1998, pag. 17),

– 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

– 32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

All'allegato I bis, la nota in calce (1) è sostituita dalla seguente:

"[1] Sigla dello Stato: (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (IRL) Irlanda, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, (H) Ungheria, (M) Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portogallo, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.".

4 31999 L 0037: Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57) modificata da:

– 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della

Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

– 32003 L 0127: Direttiva 2003/127/CE della Commissione, del 23.12.2003 (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 29).

a) Nell'allegato I, punto II.4, si inserisce, dopo la voce relativa al Belgio:

"BG: Bulgaria"

e, dopo la voce relativa al Portogallo:

"RO: Romania".

b) Nell'allegato I, punto III.1. A (b), si inserisce, dopo la voce relativa al Belgio:

"BG: Bulgaria"

e, dopo la voce relativa al Portogallo:

"RO: Romania".

c) All'allegato II, punto II.4 si inserisce, dopo la voce relativa al Belgio:

"BG: Bulgaria"

e, dopo la voce relativa al Portogallo:

"RO: Romania".

d) Nell'allegato II, punto III.1. A (b), si inserisce, dopo la voce relativa al Belgio:

"BG: Bulgaria"

e, dopo la voce relativa al Portogallo:

"RO: Romania".

5 31999 L 0062: Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42), modificata da:

– 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

– 32006 L 0038: Direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17.5.2006 (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 8).

All'articolo 3, paragrafo 1, si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:

"– Bulgaria:

данък върху превозните средства,";

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:

"– Romania:

Taxa asupra mijloacelor de transport.".

6 32003 L 0059: Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4), modificata da:

– 32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

a) All'allegato II, punto 2, lettera c), dopo le parole "la pagina 1 contiene" si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:

"BG: Bulgaria"

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:

"RO: Romania".

b) All'allegato II, punto 2, lettera e), dopo le parole "la pagina 1 contiene" si inserisce, prima della voce relativa alla Repubblica ceca:

"карта за квалификация на водача"

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovacchia:

"Cartela de pregătire profesională a conducătorului auto".

c) All'allegato II, punto 2, dopo le parole "la pagina 2 contiene" la seconda frase della lettera b) è sostituita dalla seguente:

"Lo Stato membro che desideri redigere tali scritte in una lingua nazionale diversa dalle lingue seguenti (bulgaro, spagnolo, ceco, danese, tedesco, estone, greco, inglese, francese, italiano, lettone, lituano, ungherese, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, finlandese e svedese) redigerà una versione bilingue della carta utilizzando una delle suddette lingue, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.".

B. TRASPORTI PER FERROVIA

31991 L 0440: Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25), modificata da:

– 32001 L 0012: Direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26.2.2001 (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1),

– 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

– 32004 L 0051: Direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.4.2004

(GU L 164 del 30.4.2004, pag. 164).

Nell'allegato I si inserisce nell'elenco dei porti, dopo la voce relativa al Belgio:

"БЪЛГАРИЯ

Варна

Бургас

Русе

Лом

Видин";

e, dopo la voce relativa al Portogallo:

"ROMÂNIA

Constanţa

Mangalia

Midia

Tulcea

Galaţi

Brăila

Medgidia

Oltenița

Giurgiu

Zimnicea

Calafat

Turnu Severin

Orşova"

C. TRASPORTI PER VIA NAVIGABILE INTERNA

1 31982 L 0714: Direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (GU L 301 del 28.10.1982, pag. 1), modificata da:

– 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

– 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

L'allegato I è modificato come segue:

(i) al "CAPITOLO II", "Zona 3" si aggiunge:

"Repubblica di Bulgaria

Danubio: dal rkm 845,650 al rkm 374,100",

"Romania

Danubio: dalla frontiera Serbia-Montenegro – Romania (km 1.075) al Mar Nero sul braccio Sulina,

Danubio – canale del Mar Nero (64,410 km di lunghezza): dalla confluenza con il Danubio, al km 299,300 di tale fiume presso Cernavodă (rispettivamente km 64 e km 410 del canale), fino al porto di Constanta sud – Agigea (km "0" del canale),

Poarta Albă – canale di Midia Năvodari (34,600 km di lunghezza): dalla confluenza con il Danubio – canale del Mar Nero al km 29 e al km 410 presso Poarta Albă (rispettivamente km 27 e km 500 del canale) fino al porto di Midia (km "0" del canale)";

(ii) al "CAPITOLO III", "Zona 4" si aggiunge:

"Romania

Tutte le altre vie navigabili che non figurano nella Zona 3."

2 31991 L 0672: Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29), modificata da:

– 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

– 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

– 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

a) L'allegato I è modificato come segue:

(i) alla sezione "GRUPPO A" si aggiunge:

"Romania:

— brevet de căpitan fluvial categoria A (certificato "A" di conduttore di navi) (ai sensi del decreto del the Ministro dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'edilizia abitativa n. 984 del 4.7.2001 che approva il regolamento sul rilascio dei certificati di idoneità nazionali per il personale addetto alla navigazione fluviale, M.Of., p. I, n. 441/6.VIII.2001).";

(ii) alla sezione "GRUPPO B" si aggiunge:

"Repubblica di Bulgaria:

— Свидетелство за правоспособност "Капитан вътрешно плаване" (certificato di idoneità di conduttore di navi per la navigazione interna)

— Свидетелство за правоспособност "Щурман вътрешно плаване" (certificato di idoneità di ufficiale di guardia per la navigazione interna) (Наредба № 6 от 25.7.2003 г. на министъра на транспорта и съобщенията за компетентност на морските лица в Република България, обн. ДВ, бр.83 от 2003 г. Ai sensi dell'ordinanza n. 6 del 25 luglio 2003 del Ministro dei trasporti e delle comunicazioni sull'idoneità dei marittimi nella Repubblica di Bulgaria, DV n. 83/2003).",

"Romania

— brevet de căpitan fluvial categoria B (certificato "B" di conduttore di navi) (ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'edilizia abitativa n. 984 del 4.7.2001 che approva il regolamento sul rilascio dei certificati di idoneità nazionali per il personale addetto alla navigazione fluviale, M.Of., p. I, n. 441/6.VIII.2001).";

b) All'allegato II si aggiunge:

"Romania

Danubio: da Brăila (km 175) al Mar Nero sul braccio Sulina".